

DELIBERA N. 127/23/CONS

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEL COMUNE
DI TRAPANI PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA
LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 31 maggio 2023;

VISTO l'articolo 1, comma 6, *lett. b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”*, e, in particolare, l'articolo 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”*, e, in particolare, l'articolo 1;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTO il D.A. n. 54/Servizio 5°/Elettorale del 29 marzo 2023, con il quale l'Assessore regionale alle Autonomie locali della Regione Siciliana ha indetto i comizi elettorali per l'elezione dei Sindaci e dei rispettivi Consigli comunali, per i comuni di cui all'elenco allegato A alla deliberazione n. 60 del 2 febbraio 2023 della Giunta Regionale, nonché dei Presidenti dei Consigli circoscrizionali e dei rispettivi Consigli circoscrizionali e delle circoscrizioni del Comune di Catania, di cui al medesimo allegato A, per i giorni di domenica 28 maggio 2023 e lunedì 29 maggio 2023, con eventuale ballottaggio nei giorni di domenica 11 giugno 2023 e lunedì 12 giugno 2023;

VISTA la delibera n. 87/23/CONS del 30 marzo 2023, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 14 e 15 maggio 2023”*;

VISTA la nota del 27 aprile 2023 (prot. n. 0113091) con la quale il Servizio 2° - Segreteria Corecom della Regione Siciliana ha trasmesso gli esiti dell'istruttoria relativa

al procedimento avviato nei confronti del Comune di Trapani per la presunta violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a seguito di una segnalazione riguardante la pubblicazione sulla pagina *Facebook* del Comune di Trapani, in data 18 aprile, di una dichiarazione del Sindaco uscente, Giacomo Tranchida, intitolata *“Amministrare è una cosa seria! I defunti, come la verità dei fatti, meritano rispetto sempre e comunque ... anche in campagna elettorale!!!”*. L'esponente, Avv. Francesco Brillante, candidato alle elezioni del Comune di Trapani, denunciava che il Sindaco *“utilizza impropriamente e in violazione delle norme sulla par condicio già in vigore lo strumento a sua disposizione per comunicazioni propagandistiche e non di stretto interesse dell'attività amministrativa”*. Nell'ambito dell'attività istruttoria condotta, il Servizio 2° - Segreteria Corecom ha verificato la presenza del post segnalato sulla pagina *Facebook* del Comune di Trapani rilevando, altresì, la presenza di ulteriori contenuti informativi ritenuti in possibile violazione delle disposizioni sulla comunicazione istituzionale, pubblicati nel periodo 1-12 aprile 2023. Con nota in data 19 aprile 2023, il Servizio 2° - Segreteria Corecom ha pertanto comunicato al Sindaco e al Comune di Trapani di aver riscontrato, all'esito delle verifiche effettuate sulla pagina *Facebook* del Comune, la presenza del post oggetto di segnalazione e *“di altri contenuti che potrebbero essere stati pubblicati in violazione del disposto del più volte citato art. 9”*, ed ha invitato l'Amministrazione coinvolta *“a fornire informazione a chiarimento dei fatti contestati”*. Ancorché in assenza di riscontro alla richiesta rivolta al Sindaco e al Comune di Trapani, il Servizio 2° - Segreteria Corecom ha rilevato, a seguito di ulteriore verifica, che il post oggetto dell'esposto era stato rimosso dalla pagina *Facebook* del Comune, mentre restavano pubblicati gli altri post ritenuti in possibile violazione dell'art. 9 della legge 28/2000. Con delibera n. 22, del 26 aprile 2023, il Comitato per le comunicazioni della Regione Siciliana ha pertanto proposto:

- “1. l'archiviazione della segnalazione presentata dall'Avv. Francesco Brillante nella considerazione che il post oggetto dell'esposto è stato rimosso;*
- 2. l'applicazione di quanto previsto dall'art. 10 della L. 28/2000 e la disposizione per la rimozione, dalla pagina Facebook della Città di Trapani, dei post pubblicati in violazione dell'art. 9 della stessa L. 28/2000”;*

ESAMINATA la documentazione istruttoria e, in particolare, la nota acquisita in data 28 aprile 2023 (prot. n. 0114773), con la quale il Sindaco di Trapani, candidato alle elezioni per il Comune, ha trasmesso, oltre i termini previsti per sopraggiunte disfunzioni del sistema informatico, le proprie controdeduzioni in merito ai fatti contestati con esclusivo riferimento alla comunicazione *“Amministrare è una cosa seria! I defunti, come la verità dei fatti, meritano rispetto sempre e comunque ... anche in campagna elettorale!!!”*., rilevando in sintesi quanto segue:

“In ordine al procedimento [...] si rassegna che la comunicazione sul sito istituzionale è stata determinata dalla circostanza che le dichiarazioni dell'Avv. Brillante potevano generare allarme e insicurezza sul rispetto delle corrette procedure adottate dall'Amministrazione a salvaguardia della sacralità delle sepolture dei defunti. [...]. In ogni caso si è proceduto all'eliminazione del post sulla pagina FB del Comune e su ogni altro social, considerato che non si vuole, in alcun modo, influenzare l'elettore”;

PRESO ATTO che il Comune di Trapani ha comunicato di aver eliminato il post oggetto di segnalazione dalla pagina *Facebook* del Comune;

CONSIDERATO che il periodo elettorale decorre dal quarantacinquesimo giorno precedente la data del voto e che, ai sensi del D.A. n. 54/Servizio 5°/Elettorale del 29 marzo 2023, le votazioni per l'elezione del sindaco del Comune di Trapani sono fissate per i giorni di domenica 28 maggio 2023 e lunedì 29 maggio 2023, con eventuale ballottaggio nei giorni di domenica 11 giugno 2023 e lunedì 12 giugno 2023;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale, in particolare per la consultazione comunale in oggetto a partire dal 13 aprile 2023;

CONSIDERATO che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale”*;

RITENUTO che la pubblicazione, in data 18 aprile, della dichiarazione del Sindaco uscente Giacomo Tranchida, titolata “*Amministrare è una cosa seria! I defunti, come la verità dei fatti, meritano rispetto sempre e comunque ... anche in campagna elettorale!!!*” sulla pagina *Facebook* del Comune di Trapani costituisce iniziativa di comunicazione istituzionale ai sensi dell’art. 1 della legge n. 150/2000 in violazione del divieto recato dall’art. 9 della legge n. 28/2000, con riferimento alla campagna per le elezioni amministrative siciliane del 28 maggio e 29 maggio 2023, per la mancanza del requisito di impersonalità e non anche del requisito della indispensabilità, in considerazione della rilevanza del tema trattato, riguardante la sepoltura dei defunti;

RILEVATO che, come accertato dal competente Comitato, il post oggetto di segnalazione è stato eliminato dalla pagina *Facebook* del Comune di Trapani;

RILEVATO che gli ulteriori contenuti informativi pubblicati sulla pagina Facebook del Comune di Trapani, ritenuti dagli Uffici del Comitato in possibile violazione delle disposizioni sulla comunicazione istituzionale, risultano pubblicati nei giorni 1-12 aprile 2023, arco temporale che precede il periodo elettorale;

RILEVATO inoltre che la nota trasmessa al Sindaco e al Comune di Trapani in data 19 aprile 2023 dagli Uffici del Corecom si configura come contestazione generica, priva di riferimenti puntuali in ordine ai singoli messaggi considerati non conformi alle disposizioni normative, limitandosi a segnalare la presenza “*di altri contenuti che potrebbero essere stati pubblicati in violazione del disposto del più volte citato art. 9*”. Indicazione dettagliata degli ulteriori contenuti ritenuti in possibile violazione è invece riportata nel provvedimento assunto dal Comitato con delibera n. 22/2023;

CONSIDERATO che la c.d. “*par condicio*” entra in vigore il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione in cui in ciascun comune viene affisso il manifesto di convocazione dei comizi elettorali ai sensi del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570;

CONSIDERATO che la competenza del Comitato regionale per le comunicazioni in materia è esclusivamente incentrata sulla verifica *ex post* della corretta applicazione delle disposizioni normative e regolamentari vigenti;

RITENUTO che l’eliminazione della dichiarazione del Sindaco titolata “*Amministrare è una cosa seria! I defunti, come la verità dei fatti, meritano rispetto sempre e comunque ... anche in campagna elettorale!!!*” dalla pagina *Facebook* del Comune di Trapani configura un adeguamento spontaneo agli obblighi di legge recati dall’art. 9 della legge n. 28/2000;

RITENUTO pertanto di condividere la proposta del Comitato per le comunicazioni della Regione Siciliana relativa alla “*archiviazione della segnalazione presentata*”

dall'Avv. Francesco Brillante nella considerazione che il post oggetto dell'esposto è stato rimosso" a titolo di adeguamento spontaneo agli obblighi di legge;

RITENUTO peraltro di procedere all'archiviazione con riferimento agli ulteriori contenuti informativi contestati dal Comitato in maniera non circostanziata, in quanto pubblicazione di post sul profilo *Facebook* dell'Ente non riconducibili al periodo elettorale e quindi non rientranti nell'ambito dell'applicazione del citato articolo 9 della legge 28 del 2000;

UDITA la relazione del Presidente;

DELIBERA

l'archiviazione degli atti per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Trapani e al Comitato per le comunicazioni della Regione Siciliana e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 31 maggio 2023

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Giulietta Gamba